

TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 99-26 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da **ALESSANDRA COMINI** (n. Mantova -MN- il 30/7/1969; C.F.: CMNLSN69L70E897C) residente a Mantova, Vicolo di Mezzo n. 10, in data 7-9-.2026, ai sensi dell'art. 67 CCI, nonché la integrazione depositata in data 15.9.26;

rilevato che la ricorrente ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI, nonché che venga disposta la immediata cessazione delle trattenute mensili del quinto a favore di Prestiter del gruppo Intesa Sanpaolo.

ritenuto che la proposta e il piano siano *prima facie* ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che la ricorrente rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto è lavoratore dipendente a tempo indeterminato, presso l'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" quale assistente amministrativa e inoltre, che non appaiono ricorrere le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI; rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale è irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati in ricorso, nonché dalla relazione del Gestore;

ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano, mentre allo stato non siano dimostrati elementi tali da giustificare la ulteriore richiesta di anticipazione degli effetti della omologa del piano in merito alla cessione di rata dello stipendio in essere;

P.Q.M.

dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da **ALESSANDRA COMINI** (n. Mantova -MN- il 30/7/1969; C.F.: CMNLSN69L70E897C) residente a Mantova, Vicolo di Mezzo n. 10, ai sensi dell'art. 67 CCI sono ammissibili;

prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

avverte



i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice, e vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentito il debitore);

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza,

Mantova, 17 settembre 2026

Il GD

Dott.ssa Francesca Arrigoni

